

**AMBITO 4**

ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA

BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE' PECCHI,
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO**ALLEGATO 6****SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROCEDIMENTALE NELLA FORMA DELLA CONVENZIONE**

per la coprogettazione e la successiva gestione di un sistema di residenzialità temporanea sociale (housing temporaneo) sul territorio dell'Ambito Sociale Territoriale n. 4 — ATS Milano Città Metropolitana

(Allegato 6 all'Avviso pubblico — schema di convenzione)

CIG [] — ai soli fini della tracciabilità (L. 136/2010)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Piano di Zona del Comune di Gorgonzola n. _____ del _____,

TRA

il **Comune di Gorgonzola**, in qualità di **Ente capofila / Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale Territoriale n. 4 — Distretto di Cernusco sul Naviglio** (di seguito «Ente procedente» o «PA»), che agisce per conto dei nove Comuni dell'Ambito (Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago) in forza della convenzione di gestione associata ex art. 30 TUEL [estremi: _____], C.F./P. IVA [_____], rappresentato da [_____];

E

l'**Ente Attuatore Partner** [denominazione _____] (di seguito «EAP»), con sede in [_____], C.F./P. IVA [_____], iscritto al RUNTS al n. [_____], rappresentato dal legale rappresentante p.t. [_____];

RICHIAMATA la determinazione n. _____ del _____ di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati per la procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione ex art. 55 D.Lgs. 117/2017;

VERIFICATO che l'Avviso di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi di cui al Documento progettuale (DP) è stato pubblicato in data _____;

VISTI i verbali della Commissione tecnica nominata dall'Ente procedente per la verifica della regolarità formale delle domande e per la valutazione delle proposte pervenute;

VISTA la determinazione n. _____ del _____ di conclusione dell'istruttoria pubblica e di approvazione del progetto definitivo e del piano economico-finanziario esito del Tavolo di co-progettazione;



DATO ATTO che l'accertamento d'ufficio della veridicità di quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti dell'EAP ha avuto esito positivo e che sussistono le condizioni per la stipula della convenzione;

VISTI - l'art. 118, quarto comma, della Costituzione; - la legge n. 328/2000 e ss.mm.; - il D.P.C.M. 30 marzo 2001; - gli articoli 11 e 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.; - il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.; - il D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. (Codice del Terzo Settore), art. 55; - la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020; - il D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021; - l'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023; - la legge n. 136/2010 e ss.mm. (tracciabilità dei flussi finanziari); - la L.R. Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 e la programmazione di Ambito (Piano di Zona 2025-2027).

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 — Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e sono accettati dalle parti in ogni loro contenuto. In caso di difformità tra il testo della Convenzione e gli allegati prevale, di norma, il contenuto della Convenzione, fatta salva la possibilità per le parti di accordarsi diversamente nel rispetto del preminente interesse pubblico.

Art. 2 — Oggetto

Oggetto della Convenzione è la regolamentazione del **rapporto di collaborazione** tra Ente procedente ed EAP, finalizzato alla **coprogettazione e successiva gestione di un sistema integrato di residenzialità temporanea sociale (housing temporaneo) d'Ambito**, come definito nel Progetto definitivo, esito del Tavolo di co-progettazione.

L'elemento cardine del partenariato è la **comunanza di obiettivi** tra PA ed ETS, che dà luogo a un'amministrazione condivisa fondata sulla messa a fattor comune di conoscenze, competenze e risorse, attraverso: (a) la specifica attività di coprogettazione ex art. 55 CTS; (b) il generale **rapporto di co-responsabilità**, valido per tutta la durata della Convenzione, dalla co-costruzione del progetto, alla reciproca messa a disposizione delle risorse, fino alla conclusione delle attività e alla rendicontazione finale.

Il rapporto tra le Parti è **paritario e collaborativo** e **non ha natura sinallagmatica**: non vi è scambio tra una prestazione e un corrispettivo, bensì **condivisione di una funzione pubblica di interesse generale** e aggregazione di risorse verso obiettivi comuni, «secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico» (Corte Cost. n. 131/2020). Tutte le clausole della presente Convenzione si interpretano e si applicano coerentemente con tale natura collaborativa e non corrispettiva.

Art. 3 — Impegni generali

L'EAP si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato. EAP e PA si impegnano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ad attuare tutte le azioni necessarie per il buon fine delle progettualità, improntando l'attività a professionalità, appropriatezza e trasparenza. L'EAP assume



l'impegno ad apportare le migliori concordate nel corso del rapporto per la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso e dai relativi Allegati.

Art. 4 — Durata

La Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione, prevista indicativamente entro il **31 ottobre 2026**, e termina, in via tassativa, il 30 giugno 2029. È prevista una verifica intermedia dello stato di attuazione.

È ammessa la prosecuzione, compatibilmente con le risorse rese disponibili dai Comuni dell'Ambito o con ulteriori risorse ad oggi non conosciute né conoscibili, mediante **integrazione e sottoscrizione** della Convenzione in essere; **non è ammesso il rinnovo tacito**. Sussistendo i presupposti per la maggiore durata del partenariato (realizzazione delle attività nel primo periodo, reciproca fiducia e affidabilità, valutazione positiva degli impatti sociali), si procederà mediante integrazione della Convenzione.

Art. 5 — Finalità e macro-obiettivi

La finalità del procedimento è la costruzione di un partenariato per il **consolidamento di un sistema integrato di housing temporaneo a livello di Ambito**, attraverso il coinvolgimento attivo di enti pubblici, ETS e altri attori territoriali. Gli obiettivi, di cui si prevede la realizzazione congiunta e integrata, sono articolati nei seguenti macro-obiettivi:

- **Macro-obiettivo A — Gestione di una rete di appartamenti di proprietà pubblica** finalizzati all'housing temporaneo, collocati sul territorio dell'Ambito e in rete tra loro: tenuta del sistema di alloggi, implementazione della rete, riqualificazione e gestione (preparazione spazi, custodia, piccola manutenzione e oneri connessi nei termini definiti dal Piano economico-finanziario), accoglienza in unità singole o in condivisione.
- **Macro-obiettivo B — Co-costruzione di un sistema integrato e multilivello di presa in carico e accompagnamento**, centrato sulla persona e orientato all'autonomia abitativa e sociale: modello unitario di valutazione, presa in carico e ricollocamento; équipe multidisciplinare integrata d'Ambito; strumenti comuni di progettazione personalizzata e monitoraggio; metodologie di accompagnamento socio-educativo; strategie di fuoriuscita dall'housing.
- **Macro-obiettivo C — Governance centralizzata orientata alla comunità:** valorizzazione delle reti di prossimità; integrazione tra servizi e risorse; valorizzazione e integrazione dei PUA; sensibilizzazione del sistema immobiliare locale; promozione della cittadinanza attiva e del volontariato.

I destinatari sono persone e nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo, vulnerabilità sociale, grave marginalità e recente impoverimento, inviati dai Servizi sociali dei nove Comuni; la permanenza è di norma da **6 a 18 mesi**, con eventuale rivalutazione semestrale a cura dell'**Équipe di Valutazione Multidimensionale (EVM)**.

Art. 6 — Contenuti della progettazione

I contenuti della progettazione sono dettagliati negli allegati indicati all'art. 23. Il Progetto definitivo e il Piano economico-finanziario, esito del Tavolo di co-progettazione, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.



Art. 7 — Tavolo permanente di co-progettazione (Cabina di Regia)

Nell'ottica della sussidiarietà orizzontale, la tenuta della progettualità avviene grazie al **Tavolo di co-progettazione**, con funzione di Cabina di Regia, organismo stabile che si riunisce con cadenza **almeno quadrimestrale**, con compiti di programmazione, monitoraggio, proposta, verifica e valutazione partecipata, al fine di ricalibrare e integrare il progetto. Ai lavori partecipano i referenti dell'Ente procedente (Responsabile UdP e Coordinatore area Inclusione), dell'EAP e dei Comuni interessati, oltre a ogni altro soggetto funzionale alla gestione. Le sedute sono verbalizzate. Operano altresì, ai livelli tecnico e operativo, l'**EVM** e le **équipe comunali**, in raccordo con il sistema socio-sanitario (ASST, PUA).

Art. 8 — Monitoraggio e verifica delle attività

Le parti definiscono congiuntamente un **piano di monitoraggio**, allegato alla Convenzione, che indica gli indicatori da rilevare, la cadenza delle verifiche, le modalità di raccolta e trasmissione dei dati a carico dell'EAP e i referenti designati. L'Ente procedente può effettuare **verifiche in itinere, anche non preannunciate**, mediante sopralluogo, richiesta di documentazione o incontri. Qualora emergano criticità o scostamenti significativi, le parti attivano tempestivamente un confronto per soluzioni condivise, prima di adottare le misure di cui all'art. 15.

L'EAP fornisce all'Ente procedente, nei tempi e nei formati definiti dal **piano di monitoraggio** condiviso, i dati necessari a misurare gli indicatori di output e di outcome concordati al Tavolo, e rendiconta le spese a **costi reali documentati**, in coerenza con i criteri di ammissibilità richiamati dal D.M. 72/2021 (per i profili compatibili, Circolare MLPS n. 2/2009).

Art. 9 — Risorse a disposizione del progetto e natura del contributo

La coprogettazione **non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi** dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla co-responsabilità, la convergenza di obiettivi e l'aggregazione di risorse, «secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico» (Corte Cost. n. 131/2020).

Le risorse che l'Ente procedente devolve all'EAP sono pertanto **contributi ex art. 12 della legge n. 241/1990**: il finanziamento pubblico è giuridicamente qualificato come **contributo a rimborso e non come corrispettivo**, ai sensi del D.M. n. 72/2021, con **esclusione di ogni margine di profitto**.

risorse di carattere materiale: la **rete di alloggi pubblici** messi a disposizione dai Comuni (Allegato 2 Rete degli alloggi ATS 4), per i quali è redatto apposito **documento con stima del valore d'uso** ai sensi del D.M. 72/2021, distinto dal valore dominicale, ai fini della corretta rappresentazione dell'apporto pubblico e del presidio del danno erariale. A integrazione, gli eventuali beni mobili e strumentali necessari, sono messi a disposizione dai Comuni.

L'EAP **compartecipa** alle risorse nelle forme e modalità indicate nel Piano economico-finanziario; la compartecipazione (risorse umane, strumentali, finanziarie, alloggi o beni propri, volontariato, raccolta fondi) è **facoltativa** e valorizzata in chiave qualitativa, **senza** che possa essere richiesto un obbligo di compartecipazione economica correlato a punteggio premiale.

**AMBITO 4**

ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA

BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE' PECCHI,
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO

L'importo costituisce il **valore massimo rimborsabile** per l'intera durata; la quota di ciascuna annualità è definita nel Piano economico-finanziario, previa presentazione di **regolare documentazione giustificativa** (Circolare n. 2/2009 richiamata dal D.M. 72/2021). Non sono fissati massimali di spesa predefiniti per singola voce: la ripartizione di dettaglio del quadro economico (tra le voci e, ove utile, per annualità) è definita in sede di co-progettazione al Tavolo, entro il limite massimo delle risorse complessive dell'Ambito (€ 614.000,00). Le erogazioni avvengono per tranches, rideterminabili anche tra annualità diverse in sede di verifica.

Qualora nel corso della Convenzione emergano nuovi ambiti di intervento, in seguito a nuovi bisogni e a nuove opportunità di finanziamento, si potrà addivenire a una modifica della Convenzione. Entro il 50% del valore complessivo originariamente previsto, l'acquisizione di ulteriori risorse pubbliche o private destinate ad attività identiche o analoghe non determina la riapertura della procedura e comporta integrazione della Convenzione, a condizione che l'EAP disponga dei requisiti corrispondenti al budget così implementato. Coerentemente con la natura di «cantiere aperto all'innovazione», la co-progettazione potrà essere riattivata ove l'accesso a ulteriori fonti consenta sviluppi del progetto, fermo l'adeguamento delle attività e l'integrazione della Convenzione.

Art. 10 — Modalità di erogazione del contributo

L'Ente procedente conferisce all'EAP un **contributo a rimborso** delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate, secondo il piano delle erogazioni definito in sede di co-progettazione e nel Piano di rendicontazione. La rendicontazione è **analitica e inerente** alle attività svolte e deve essere presentata mensilmente. In sede di consuntivo l'importo è **rideterminato in diminuzione** qualora il rendicontato risulti inferiore alle previsioni; si procede a verifica quadrimestrale del budget per le necessarie compensazioni, anche tra annualità.

Prima della liquidazione, l'Ente procedente verifica la coerenza delle attività rendicontate con il progetto condiviso e la regolarità retributiva, contributiva e assicurativa. Nello spirito di leale collaborazione, eventuali ritardi nell'esibizione della documentazione sono affrontati congiuntamente al Tavolo, individuando le soluzioni più funzionali alla continuità del progetto e al comune interesse perseguito.

Il contributo è erogato a rimborso degli oneri effettivamente sostenuti e documentati per le attività inserite in Convenzione e nei suoi allegati, secondo il Piano economico-finanziario.

Art. 11 — Monitoraggio condiviso, controllo dell'impiego delle risorse e Valutazione di Impatto Sociale (VIS)

Nell'ambito del rapporto di co-responsabilità, le Parti effettuano il **monitoraggio condiviso** delle attività e la verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi, **nell'ambito dell'impostazione della Valutazione di Impatto Sociale (VIS)** definita in sede di co-progettazione (indicatori di output e di outcome/impatto). Le variazioni utili al buon esito delle azioni sono concordate al Tavolo; per le modifiche non essenziali si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990.

L'EAP procede con cadenza [trimestrale] alla rendicontazione delle attività, affinché l'Ente procedente eserciti i controlli ai sensi degli **artt. 92 e 93 del D.Lgs. 117/2017**. Annualmente e a conclusione della Convenzione l'EAP presenta — entro 30 giorni — una **relazione delle**



attività svolte, con indicazione degli impatti sociali generati. L'Ente procedente può procedere in qualsiasi momento a verifiche sul corretto impiego delle risorse pubbliche e sul rispetto degli impegni convenzionali; l'EAP è tenuto a consentirli e a fornire collaborazione e documentazione.

Art. 12 — Risorse umane adibite alle attività di progetto

Le attività sono realizzate dall'EAP con le risorse umane individuate in sede di co-progettazione, nel rispetto dei profili professionali definiti al Tavolo. L'EAP può avvalersi di personale dipendente, collaboratori, volontari e tirocinanti, nel rispetto della normativa in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, e garantisce la **copertura assicurativa dei volontari (art. 18 CTS)**. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione e ad ogni variazione, l'EAP comunica il nominativo del **Coordinatore tecnico di progetto** e delle figure con responsabilità organizzative. L'équipe deve essere adeguata, per competenze e consistenza, agli obiettivi del progetto definitivo; eventuali criticità sono discusse al Tavolo e l'EAP adotta le misure correttive concordate, inclusa la sostituzione delle figure interessate.

Art. 13 — Varianti al progetto

Possono essere apportate varianti quando: (a) emergano oggettive esigenze di revisione rispetto alla situazione di partenza; (b) il monitoraggio evidenzia la necessità di attività aggiuntive e complementari; (c) sia possibile destinare risorse aggiuntive, proprie o reperite dall'EAP, per interventi integrativi/innovativi; (d) per ogni altra oggettiva esigenza derivante da circostanze sopravvenute. Le varianti **non possono alterare significativamente** le caratteristiche e gli elementi costitutivi essenziali del progetto approvato; salvo quelle di cui alla lettera (c), non possono alterare il budget complessivo.

Art. 14 — Coperture assicurative a tutela degli utenti e dei terzi

L'EAP solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivare da parte di terzi nel corso dello svolgimento della progettualità.

La stessa è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

Qualora il partner progettuale non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione Comunale si ritiene autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo dal corrispettivo di prima scadenza.

Il partner progettuale è tenuto a stipulare a propria cura e spese una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1891 del Codice civile, sottoscritta specificatamente per i servizi oggetto della co-progettazione, per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento degli specifici servizi, con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 per persona/sinistro/cose.



La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti dei servizi e i soggetti terzi, eventualmente coinvolti nelle attività. La polizza dovrà coprire l'intero periodo..

Art. 15 — Trasparenza delle erogazioni pubbliche

L'EAP si impegna a pubblicare nel proprio sito web o nel proprio bilancio gli importi ricevuti ai sensi della presente Convenzione, in conformità all'art. 1, commi 125-129, della legge n. 124/2017 (soglia € 10.000 per anno solare).

Art. 16 — Inadempimenti e misure correttive

In caso di inadempimento, l'Ente procedente procede con modalità graduate. Invia all'EAP **diffida scritta** con indicazione delle inadempienze e termine congruo (non inferiore a 15 giorni). Persistendo l'inadempimento, ovvero in presenza di situazioni che richiedano intervento immediato a tutela dell'interesse pubblico o dei destinatari, può disporre la **sospensione temporanea** delle attività. La gestione degli inadempimenti si fonda sul monitoraggio continuativo, sulla responsabilità condivisa e sul confronto preventivo, in coerenza con il D.M. 72/2021. Le presenti misure si applicano agli inadempimenti ordinari; per le ipotesi più gravi si procede secondo l'art. 17 (revoca del contributo e cessazione del rapporto collaborativo).

Art. 17 — Revoca del contributo e cessazione del rapporto collaborativo

Fermo l'art. 16 per gli inadempimenti ordinari, in presenza di gravi e reiterati inadempimenti — non sanati entro il congruo termine assegnato con diffida — l'Ente procedente può disporre, con **atto motivato**, la **revoca del contributo** e la **cessazione del rapporto collaborativo** (decadenza dall'accordo), in coerenza con la natura non corrispettiva del rapporto e con i principi del D.M. 72/2021. Costituiscono ipotesi di particolare gravità: (1) gravi violazioni di disposizioni legislative e regolamentari; (2) inosservanza delle norme sulla gestione del personale e sulla tutela dei lavoratori; (3) mancata applicazione dei CCNL; (4) abbandono o interruzione non motivata delle attività, salvo forza maggiore; (5) **violazione degli obblighi in materia di tutela dei minori (art. 20)**; (6) violazione ripetuta delle norme di sicurezza; (7) cessazione dell'attività dell'EAP. In tali casi resta fermo unicamente il **recupero delle somme erogate per attività non realizzate** (restituzione del contributo non dovuto), senza che ciò configuri pretese risarcitorie di carattere contrattuale. È fatta salva la facoltà di **recesso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse**, con preavviso di almeno 30 giorni, fermo il rimborso delle spese sostenute e degli impegni assunti fino all'efficacia del recesso.

Art. 18 — Divieto di cessione

Stante il carattere personale e fiduciario del rapporto collaborativo, non è ammessa la cessione, anche parziale, della posizione dell'EAP; l'eventuale cessione comporta la cessazione del rapporto collaborativo e il recupero delle somme erogate per attività non realizzate. L'EAP si impegna, in attuazione del principio di buona fede, a comunicare tempestivamente all'Ente procedente le criticità che dovessero insorgere, nell'ottica della reciproca collaborazione.



Art. 19 — Controversie

I rapporti si svolgono ispirandosi ai principi di leale collaborazione, correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (artt. 1337 e 1366 c.c.). In caso di controversia è esperito un tentativo di amichevole conciliazione; in difetto, la definizione è devoluta all'autorità giudiziaria del **Foro competente per il Comune di Gorgonzola**, con esclusione della competenza arbitrale. Avverso gli atti della procedura resta esperibile il ricorso al TAR Lombardia (D.Lgs. 104/2010).

Art. 20 — Tutela dei minori e qualificazione del personale

Ove le attività coinvolgano nuclei con minori e comportino contatti diretti e regolari con minori, l'EAP verifica, prima dell'avvio operativo di ciascun operatore (anche volontario), il **certificato del casellario giudiziale** ex art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, in attuazione del **D.Lgs. n. 39/2014** e della direttiva 2011/93/UE. La verifica è **condizione di avvio operativo** e va riproposta a ogni nuovo inserimento, ad ogni rinnovo contrattuale e comunque almeno ogni 24 mesi. L'EAP conserva agli atti, per la durata della Convenzione e per i successivi 5 anni, copia dei certificati o dichiarazione sostitutiva. L'EAP adotta una **Child Protection Policy**. La violazione costituisce inadempimento grave ai sensi dell'art. 17.

Art. 21 — Trattamento dei dati personali

Nello svolgimento delle attività le parti trattano dati personali comuni e, quando necessario, **dati personali (art. 9 GDPR)** dei beneficiari, dei loro familiari e del personale. Il **Titolare** del trattamento è il **Comune di Gorgonzola**; il rapporto tra le parti è disciplinato in regime di **contitolarità (art. 26 GDPR)**, mediante apposito accordo che verrà sottoscritto congiuntamente alla Convenzione con EAP. Le parti trattano i dati nel rispetto dei principi dell'art. 5 e adottano misure tecniche e organizzative adeguate (art. 32); in caso di data breach collaborano per la notifica al Garante (art. 33) e, ove necessario, agli interessati (art. 34).

Art. 22 — Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai rapporti si applicano gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010)**: acquisizione del **CIG []** — **ai soli fini della tracciabilità** —, utilizzo di **conto corrente dedicato** e indicazione del CIG in ogni movimento; tali obblighi assicurano la tracciabilità dei flussi di denaro pubblico (finalità di prevenzione antimafia ai sensi della L. 136/2010) e si applicano in ragione del transito di risorse pubbliche, a prescindere dalla natura del soggetto percettore (ETS o impresa); non mutano la natura non corrispettiva del contributo.

L'EAP conserva la documentazione di spesa e di attività per il periodo previsto dalla normativa vigente e ne consente la verifica da parte dell'Ente procedente.

Art. 23 — Norme di rinvio e allegati

Alla procedura, agli atti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interesse, di trasparenza e di tracciabilità dei flussi finanziari. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice civile e alle disposizioni di legge vigenti, nonché agli atti di cui alle premesse.

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

**AMBITO 4****ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA****BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE' PECCHI,
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO**

- Determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica.
- Avviso pubblico e relativi allegati
- Verbali dei lavori della Commissione di valutazione
- Determina di conclusione del procedimento.

Allegati parte integrante e sostanziale della presente Convenzione:

- progetto definitivo come risultante dal tavolo di co-progettazione
- piano finanziario.

Gli allegati contenenti il progetto e l'offerta possono essere sottratti alla pubblicazione nei limiti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gorgonzola, _____

L'ENTE PROCEDENTE — Comune di Gorgonzola (capofila ATS 4)

L'ENTE ATTUATORE PARTNER _____